



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LARINO
Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 101132 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2009, assegnata al medesimo Giudice con provvedimento presidenziale del 09/13.01.2015, assunta in decisione nell'udienza del 27.04.2016 con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c., dopo la precisazione delle rispettive conclusioni,

tra

F. [REDACTED] M. [REDACTED] F. [REDACTED], in persona del curatore fallimentare avv. P. [REDACTED] B. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Zardo, Giobbe Zardo, Roberta Neri e M. [REDACTED] D. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato, unitamente ai primi tre difensori, presso lo studio dell'avv. M. [REDACTED] D. [REDACTED], sito in T. [REDACTED], via C. [REDACTED] di V. [REDACTED] V. [REDACTED] n. [REDACTED], giusta procura alle liti conferita a margine della comparsa di costituzione e prosecuzione del giudizio ordinario di cognizione;

Attore

e

S. [REDACTED] M. [REDACTED] rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dalle avv.te A. [REDACTED] S. [REDACTED] e S. [REDACTED] G. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, sito in T. [REDACTED] ([REDACTED]), via M. [REDACTED] n. [REDACTED], giusta procura alla lite rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

Convenuto

e

F. [REDACTED] M. [REDACTED], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dalle avv.te A. [REDACTED] S. [REDACTED] e S. [REDACTED] G. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore, sito in



T. (), v. M. n. , giusta procura alla lite inscisa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

Convenuta

e

F. E. , in persona del curatore fallimentare, dott. A. D. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo, Roberta Neri e M. D' ed elettivamente domiciliato, unitamente ai primi tre difensori, presso lo studio dell'avv. M. D' , sito in T. , via C. di V. V. n. , giusta procura alle liti rilasciata a margine alla comparsa di costituzione e prosecuzione del giudizio ordinario di cognizione;


Terzo intervenuto

Conclusioni: come da verbale di udienza del 27.04.2016.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I - La causa, instaurata da Multifin Finanziaria s.p.a. nei confronti di S. M. e F. M. e caratterizzata dall'intervento volontario in via principale di E. s. , anche essa creditrice di S. M. , è stata dichiarata interrotta a seguito del fallimento dell'una e dell'altra società creditrice e, quindi, è stata proseguita dai rispettivi fallimenti.

La M. F. ha convenuto in giudizio S. M. e F. M. per l'udienza del 30.04.2010 innanzi al Tribunale di I. - sezione distaccata di T. rappresentando: a) di essere creditrice del primo della somma complessiva di euro 140.000,00 in forza di diciassette effetti cambiari emessi in data 21.01.2009 (all.to n. 1 del fascicolo di parte attrice), di cui quattro, recanti l'importo di euro 2.000,00 ciascuno, rimasti insoluti e protestati, ed i rimanenti scaduti o in scadenza, ma non restituiti dalla banca girataria per l'incasso; b) di essere stato stipulato, successivamente all'emissione dei suddetti effetti cambiari, tra S. M. , in qualità di donante, e F. M. , in qualità di donataria, oltre che in qualità di coniugi in regime di separazione dei beni, atto di donazione rogato dal dott. C. L. , notaio in V. , in data 29.07.2009 (rep. n. I. - racc. n.), avente ad oggetto: - la piena proprietà dell'appartamento sito al piano primo del fabbricato n. , interno n. , del complesso edilizio in T. , via delle O. n. , ed individuato in catasto al foglio , p.lla n. , sub. ; - locale per uso garage sito nel piano interrato del fabbricato nn. , contraddistinto dal n. , del complesso edilizio in T. , via delle O. n. , ed individuato in catasto al foglio , p.lla n. , sub. (all.to n. del fascicolo di parte attrice); c) la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti stabiliti nell'art. 2901 c.c.. Di conseguenza, parte attrice ha domandato la pronuncia di accertamento e di declaratoria di inefficacia del suddetto contratto di donazione rispetto ad essa.



- A sua volta, E. [REDACTED], quale intervenuta volontaria in via principale, ha allegato di essere creditrice di S. [REDACTED] M. [REDACTED] della somma complessiva di euro 145.122,09 in forza di quattordici effetti cambiari, emessi in data 21.01.2009 (all.to n. 1 del fascicolo della terza intervenuta), rimasti insoluti e protestati, e, quindi, ha domandato la pronuncia dichiarativa dell'inefficacia relativa del medesimo contratto di donazione stipulato tra S. [REDACTED] M. [REDACTED] e F. [REDACTED] M. [REDACTED] con rogito notarile del 29.07.2009 (all.to n. 2 del fascicolo della terza intervenuta).
- Di contro, i convenuti S. [REDACTED] M. [REDACTED] e F. [REDACTED] M. [REDACTED] costituitisi ciascuno con propria comparsa di risposta, hanno contestato la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., sostenendo, in particolare: a) l'insussistenza dell'*eventus damni*, stante l'iscrizione di ipoteca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Campobasso in data 04.08.2008 per euro 600.000,00 a favore della B. [REDACTED] P. [REDACTED] di L. [REDACTED] e S. [REDACTED] [REDACTED], a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria di mutuo ipotecario di euro 300.000,00 contratto da S. [REDACTED] M. [REDACTED] giusto atto notarile del 30.07.2008; la sussistenza, alla data della stipula dell'atto di donazione, del debito residuo di euro 282.035,93; l'anteriorità del contratto di mutuo rispetto all'emissione degli effetti cambiari; la natura chirografaria dei crediti vantati dalla società attrice e dalla società intervenuta nel giudizio verso S. [REDACTED] M. [REDACTED] circostanze, queste, che, secondo i convenuti, condurrebbero ad escludere il pregiudizio economico dei creditori chirografari, avuto *"riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario ed il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo"*, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 16464/2009 richiamata specificamente nelle rispettive comparse di risposta; b) l'insussistenza della *participatio fraudis* in capo alla convenuta F. [REDACTED] M. [REDACTED] atteso che l'appartamento, dedotto ad oggetto della donazione, costituisce la casa coniugale nella quale vivono la medesima convenuta ed i suoi figli, nati dal matrimonio con S. [REDACTED] M. [REDACTED], mentre la donazione dell'appartamento, oltre che del garage, sarebbe rientrata nell'ambito dell'accordo raggiunto tra i coniugi alla luce delle difficoltà economiche sopravvenute di S. [REDACTED] M. [REDACTED], sicché la medesima F. [REDACTED] M. [REDACTED] a fronte dell'atto donativo si sarebbe impegnata a corrispondere, di persona, le rate di mutuo, che, in concreto, ha iniziato a versare e che versa con denaro proprio, come comprovato dai bonifici bancari prodotti in giudizio (all.ti nn. 2-5 del fascicolo della convenuta).
- La causa è stata istruita attraverso acquisizione documentale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il valore dell'immobile e l'ammontare del credito residuo derivante dal contratto di mutuo ipotecario.



Sentenza n. 428/2016 pubbl. il 02/11/2016

RG n. 101132/2009

MOTIVI DELLA DECISIONE Repert. n. 665/2016 del 02/11/2016

1 - In generale, l'azione revocatoria ordinaria è riconosciuta al creditore avverso ogni atto di disposizione, sia esso a titolo oneroso o a titolo gratuito, che sia compiuto dal debitore in ordine al proprio patrimonio e che possa arrecare pregiudizio alle ragioni del medesimo creditore. Nel caso di atto dispositivo a titolo gratuito, l'esperimento vittorioso dell'azione in commento è subordinato al ricorrere dei presupposti fissati nell'art. 2901, co. 1, c.c., vale a dire: a) l'esistenza di un credito; b) un atto di disposizione; c) il *periculum damni*; d) la *scientia damni*, ossia la consapevolezza del debitore di ledere la garanzia del creditore in conseguenza dell'atto di disposizione a titolo gratuito, laddove questo sia compiuto successivamente all'assunzione dell'obbligazione, mentre non è richiesto il ricorrere del *consilium fraudis* del terzo contraente. Invero, nell'ipotesi di domanda di revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito "compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio ... in concreto arrecato alle ragioni del creditore" con l'atto di disposizione a titolo gratuito, potendo la relativa prova essere fornita anche mediante presunzioni" (Cass. civ., sez. II, 18.12.1999, n. 14274). Dunque, l'*actio pauliana* rivolta contro un atto a titolo gratuito non richiede, ai fini del suo esperimento vittorioso, che "il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito" previsto "solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso" (Cass. civ., sez. I, 12.04.2000, n. 4642, conformi: Cass. civ., sez. III, 03.03.2009, n. 5072; Cass. civ., sez. II, 17.05.2010, n. 12045).

2 - La domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto pubblico di donazione del 29.07.2009 rispetto alla parte attrice ed al terzo intervenuto è fondata e, in quanto tale, è da accogliere in ragione dell'avvenuta dimostrazione, *per tabulas* e mediante prova per presunzioni, della ricorrenza dei presupposti dell'*actio pauliana* ex art. 2901 c.c..

3 - Nel caso in esame ricorrono senz'altro i presupposti ex art. 2901 c.c., avendo il F. [redacted] M. [redacted] dimostrato *per tabulas* e per presunzioni la loro ricorrenza in concreto.

3.a - *In primis*, risulta provata in via documentale l'esistenza del credito vantato dall'attrice verso S. [redacted] M. [redacted] tenuto conto che, per giurisprudenza, l'esperimento vittorioso dell'azione revocatoria ordinaria richiede "... *Pesistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale*" (Cass. civ., sez. III, 17.10.2001, n. 12678). Risulta dimostrata, altresì, sempre in via documentale la preesistenza del suddetto credito rispetto alla conclusione della donazione avvenuta per atto pubblico in data 29.07.2009, oggetto



della domanda di revocatoria ordinaria [si vedano le cambiali (all.to n. 2 del fascicolo di parte attrice) e i documenti allegati successivamente alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., comprovanti l'esistenza del rapporto fondamentale titolato in base al quale S. M. è risultato debitore della M. F.: contratto di finanziamento concluso in data 06.02.2008 tra quest'ultima e M. B. - all.to n. 1; contratto di finanziamento concluso in data 19.02.2008 tra la M. F. e la M. G. - all.to n. 6; contratto di finanziamento concluso in data 22.01.2008 tra la M. F. e la N. S. G. - all.to n. 7]. I documenti prodotti dimostrano l'esistenza e l'antiorità del diritto di credito in capo alla società attrice rispetto all'atto dispositivo a titolo gratuito, atteso che, al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria, affinché ricorra *"il requisito dell'antiorità del credito rispetto all'atto impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile"* (Cass. civ., sez. II, 11.02.2005, n. 2748), e considerato l'accoglimento di *"una nozione lata di credito"* nell'art. 2901 c.c., comprendente, finanche, una mera *"ragione o aspettativa"* di credito, talché *"... anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare ... l'insorgere della qualità di creditore"*, legittimante l'*"esperimento dell'azione revocatoria ordinaria"*, quale che sia la natura del credito, sia esso *"un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio"* ovvero un *"credito risarcitorio da fatto illecito"* (Cass. civ., sez. III, 09.02.2012, n. 1893).

3.b - *In secundis*, risulta parimenti dimostrata la sussistenza del *periculum damni*, ossia del mero pregiudizio delle ragioni creditorie dell'impresa attrice, atteso che, secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, al fine dell'esperimento vittorioso dell'azione revocatoria ordinaria è richiesto *sic et simpliciter* *"... il compimento di un atto che renda più incerto e difficile il soddisfacimento del credito..."* ed indipendentemente dal fatto che siffatto atto dispositivo determini una variazione quantitativa ovvero qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. civ., sez. III, 09.02.2012, n. 1896; conforme alla massima ora richiamata: Cass. civ., sez. III, 29.03.2007, n. 7767). In buona sostanza è richiesto il compimento di un atto dispositivo non necessariamente tale da comportare una compromissione totale della consistenza del patrimonio del debitore, bensì idoneo a rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito, gravando a sua volta sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'insussistenza di siffatta situazione (Cass. civ., sez. III, n. 19963/05). Sotto questo profilo è da esaminare il difetto del presupposto dell'*eventus damni*, così come eccepito da ambedue i convenuti in ragione dell'esistenza di iscrizione ipotecaria per euro 600.000,00 derivante dal contratto di mutuo concluso in precedenza tra S. M. e B. P. di L. e S. e gravante sullo stesso compendio immobiliare, dedotto ad oggetto della successiva donazione. Stando all'assunto di parte convenuta, fondato sulla pronuncia n.



Sentenza n. 428/2016 pubbl. il 02/11/2016

RG n. 101132/2009

Repert. n. 665/2016 del 02/11/2016

16464/2009 della Suprema Corte (*melius*, sull'interpretazione della portata della stessa pronuncia), la conclusione della donazione in questione non configurerebbe, nel caso di specie, l'*eventus damni* ai fini dell'esperimento vittorioso dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che l'iscrizione ipotecaria preesistente sarebbe di valore tale da precludere alla società attrice di rivalersi sul ricavato della vendita e, quindi, di soddisfare le proprie ragioni creditorie nell'ipotesi di esecuzione forzata sui beni immobili *de quibus*. Invero, con l'arresto più recente del 2015 il Giudice nomofilattico ha stabilito il principio di diritto secondo cui *"la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude di per sé il requisito del pregiudizio del trasferimento stesso per il creditore chirografario procedente ex art. 2901 cc (eventus damni) né, di conseguenza, l'interesse di questi a proporre tale azione"*, in quanto *"... la effettiva presenza sull'immobile di ipoteche al momento della vendita (assunta dalla società ricorrente quale evenienza tanto pacifica quanto di per sé ostativa all'accoglimento della domanda, per difetto dell'eventus damni) non avrebbe comunque escluso la revocabilità dell'atto di trasferimento; per la quale gli attori mantenevano un interesse di rilevanza sostanziale e processuale. Ciò perché l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 cc, ma non produce – per ciò solo – effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso; sì che se ne debba per forza esigere la libertà e capienza. L'inefficacia dell'atto di disposizione, discendente dal vittorioso esperimento dell'azione, comporta infatti unicamente l'assoggettamento del bene al diritto del creditore revocante (e solo di questi) di promuovere nei confronti del terzo acquirente l'azione esecutiva (o conservativa). Ebbene, l'esito di questa azione eventuale e differita – anche se proposta da un creditore chirografario – non può reputarsi, al momento della pronuncia di revoca, necessariamente frustrato dalla presenza di iscrizioni ipotecarie sul bene. Dal momento che queste ultime – preposte ad una funzione diretta di garanzia, e solo indiretta o prodromica di soddisfacimento per espropriazione – ben possono subire vicende modificative od estintive di vario genere, ad opera tanto del debitore quanto di terzi; il che impedisce di escludere a priori la possibilità del soddisfacimento, anche soltanto parziale, del creditore revocante e, con ciò, l'utilità pratica dell'azione da questi proposta"* (Cass. civ., 13.08.2015, n. 16793). Il Giudice di legittimità ha chiarito, peraltro, che il principio di diritto sancito con la precedente sentenza n. 16464 del 15.07.2009, in ogni caso, non è da intendersi *"... in termini assoluti – di meccanico venir meno dell'eventus damni per il solo fatto dell'iscrizione di ipoteche sul bene alienato – bensì meramente relativi, e di adattamento alla fattispecie concreta. Là dove in essa si afferma pur sempre la necessità di un vaglio fattuale "con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario ed il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo"* (Cass. civ., 13.08.2015, n. 16793).

Ora, se è vero che l'insolvenza del mutuatario in ordine all'obbligazione restitutoria è emersa dalla c.t.u. appositamente espletata (vedasi relazione di c.t.u. – risposta al secondo quesito) e che la

pagina 6 di 10



convenuta F. M. ha prodotto, in allegato alla memoria ex art. 185, co. 6, n. 2, c.p.c., copia dei bonifici bancari dalla medesima eseguiti per il pagamento delle rate del mutuo del 07.04.2010, del 18.05.2010 e del 22.06.2010 in luogo del di lei coniuge, è da osservare anche che non risulta essere stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine, né risultano avviate procedure esecutive da parte dello stesso istituto di credito mutuante. Ancor prima, non è stata fornita dai convenuti la prova degli accordi specifici che sarebbero intercorsi tra loro, né tantomeno la dimostrazione dello stato di separazione personale dei medesimi coniugi, così come da questi allegato. Peraltro, anche laddove siffatta prova fosse stata offerta e l'assunto difensivo dei convenuti fosse stato dimostrato, resta il fatto che la natura giuridica di liberalità, propria della donazione, e la spontaneità che deve connotare l'atto dispositivo in parola non ammettono l'assunzione di un obbligo a monte da parte del donante, *a fortiori* nel caso in cui il contratto in parola, seguendo l'assunto di parte convenuta, si configuri alla stregua di un negozio di attribuzione patrimoniale in adempimento di un preesistente accordo tra le parti. Dunque, la vicenda negoziale opposta da S. M. e F. M. anche nell'ipotesi in cui i convenuti avessero dato prova dell'accordo raggiunto a monte tra loro – accordo che, peraltro, avrebbe richiesto la forma scritta *ad substantiam*, in quanto avente ad oggetto beni immobili – si sarebbe rivelata incompatibile con la causa propria della donazione, consistente nell'*animus donandi*, vale a dire nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi obbligati, con depauperamento conseguente del patrimonio del donante. Per giurisprudenza, infatti, l'*animus donandi* partecipa "della causa del contratto come qualificazione in senso oggettivo della gratuità" (Cass. civ., 16.10.1976, n. 3526). Di conseguenza, anche laddove fosse stata provata l'esistenza dell'accordo a monte tra i coniugi, in ogni caso un siffatto accordo si sarebbe tradotto in un contratto preliminare di donazione, in quanto tale affetto da nullità, poiché "la promessa di attribuzione dei propri beni a titolo gratuito" implica la costituzione di "un vincolo giuridico a donare", così da porsi "in contrasto con il principio secondo cui l'arricchimento del beneficiario deve avvenire per spirito di liberalità" (Cass. civ., ss.uu., 15.10.1975, n. 4153).

Pertanto, attesa l'infondatezza della tesi difensiva sostenuta dai convenuti, è da affermarsi la ricorrenza dell'*eventus damni* nella fattispecie concreta.

3.c - *In tertiis*, in base agli elementi probatori forniti dalla parte attrice è da considerarsi provata mediante presunzioni ex art. 2729 c.c. la *scientia damni* del donante, desumibile, inequivocabilmente, dalla conoscenza del preesistente debito contratto con la M. F.; dall'esistenza del rapporto di coniugio tra donante e donataria, in mancanza di prova da parte dei convenuti in ordine all'intervenuta separazione personale tra costoro; dal regime patrimoniale in essere tra i coniugi S. e F. quale è quella della separazione dei beni; dalla consistenza del patrimonio immobiliare del donante, formato dal diritto di proprietà dell'appartamento e del garage, dedotti ad oggetto dell'atto di donazione.



3.d - Ricorrendo la fattispecie dell'atto dispositivo a titolo gratuito, non è richiesta, altresì, la dimostrazione, da parte di colui che agisce in revocatoria ordinaria, della *scientia damni* del donatario, né della sua *participatio fraudis*, richiamando le considerazioni innanzi illustrate a tal riguardo.

Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, la domanda revocatoria avanzata dalla parte attrice è da ritenersi fondata e, come tale, è da accogliere.

4 - Parimenti fondata e meritevole di accoglimento è la domanda formulata ex art. 2901 c.c. dal terzo intervenuto volontario in via principale, F. [REDACTED] E. [REDACTED], ricorrendo nel caso di specie tutti i presupposti dell'*actio pauliana* per gli stessi motivi innanzi illustrati con riferimento alla domanda spiegata dal F. [REDACTED] M. [REDACTED] F. [REDACTED] e da intendersi qui integralmente richiamati. In particolare, risultano provati in via documentale e per presunzioni l'esistenza del credito, l'*eventus damni* e la *scientia damni* del debitore e donante S. [REDACTED] M. [REDACTED] non richiedendosi, altresì, la sussistenza della *scientia damni*, né della *participatio fraudis*, della donataria, F. [REDACTED] M. [REDACTED]. Più specificamente, il F. [REDACTED] E. [REDACTED] ha dimostrato l'esistenza del diritto di credito di euro 145.122,09 vantato verso S. [REDACTED] M. [REDACTED] in forza di quattordici effetti cambiari, emessi in data 21.01.2009 (all.to n. 1 del fascicolo della terza intervenuta), rimasti insoluti e protestati, sulla scorta delle due distinte dichiarazioni di accollo dei debiti di M. [REDACTED] B. [REDACTED] e G. [REDACTED], l'una, e di N. [REDACTED] S. [REDACTED] G. [REDACTED] e M. [REDACTED] G. [REDACTED], l'altra, rese da S. [REDACTED] M. [REDACTED] e da E. [REDACTED] I. [REDACTED] in data 21.01.2009 verso E. [REDACTED], ed entrambe sottoscritte congiuntamente da costoro (all.ti nn. 3 e 4 del fascicolo della terza intervenuta, depositati unitamente alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.). Siffatte dichiarazioni non hanno formato oggetto di contestazione espressa e specifica da parte di S. [REDACTED] M. [REDACTED], né costui ha proceduto a disconoscere come proprie le sottoscrizioni ivi apposte. Parimenti, in punto di *scientia damni* del debitore, la stessa è da considerarsi provata mediante presunzioni ex art. 2729 c.c. alla luce delle circostanze concrete seguenti: a) la conoscenza da parte di S. [REDACTED] M. [REDACTED] del preesistente debito contratto con la E. [REDACTED]; b) l'esistenza del rapporto di coniugio tra donante e donataria, in mancanza di prova da parte dei convenuti in ordine all'intervenuta separazione personale tra costoro; c) il regime patrimoniale in essere tra i coniugi S. [REDACTED] e F. [REDACTED], quale è quella della separazione dei beni; d) la consistenza del patrimonio immobiliare del donante, formato dal diritto di proprietà dell'appartamento e del garage, dedotti ad oggetto dell'atto di donazione.

5 - Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo. Al fine di determinare il compenso professionale si applicano le tariffe stabilite nel d.m.



Sentenza n. 428/2016 pubbl. il 02/11/2016
RG n. 101132/2009

Reperit. n. 665/2016 del 02/11/2016

Giustizia n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia risultante dalla domanda giudiziale e, specificamente, al valore delle ragioni di credito fatte valere con l'azione revocatoria e tenuto conto di quanto disposto nell'art. 4 del d.m. citato, oltre che del permanere della vigenza dell'art. 1, co. 7, del d.m. Giustizia n. 140/2012, che riconosce in capo al Giudice del merito il potere discrezionale di liquidare il compenso professionale anche al di sopra ovvero al di sotto dei valori minimi delle tariffe. Nel caso di specie, la trattazione delle stesse questioni di diritto ad opera dei medesimi difensori sia della parte attrice sia del terzo intervenuto volontario in via principale, conduce alla decurtazione ulteriore del 30% dei rispettivi compensi professionali rispetto ai valori minimi.

P.Q.M.

il Tribunale di L. in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte ex art. 2901 c.c. dal F. M. F., in persona del curatore fallimentare, quale parte attrice, e dal F. E., in persona del curatore fallimentare, quale terzo intervenuto volontario in via principale, nei confronti di S. M. e F. M.; ogni diversa, ulteriore e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) accoglie le domande di revocatoria ordinaria del contratto di donazione concluso tra S. M. quale donante, e F. M. quale donataria, con atto pubblico del 29.07.2009 (rep. n. - racc. n.), rogato dal dott. C. L., notaio in V., ed avente ad oggetto la piena proprietà sia dell'appartamento sito al piano primo del fabbricato n. , interno n. del complesso edilizio in T., via d. O. n. , ed individuato in catasto al foglio , p.lla n. , sub. , sia del locale per uso garage sito nel piano interrato del fabbricato nn. , contraddistinto dal n. , del complesso edilizio in T., via d. O. n. , ed individuato in catasto al foglio , p.lla n. , sub. ;
- 2) per l'effetto, dichiara l'inefficacia del contratto *de quo* rispetto al F. M. F., in persona del curatore fallimentare, quale parte attrice, ed al F. E., in persona del curatore fallimentare, quale terzo intervenuto volontario in via principale, autorizzando il Conservatore dei Registri Immobiliari di C. a procedere alla trascrizione e/o annotazione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- 3) condanna i convenuti, in solido, a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio, che liquida in euro =8.032,00= complessivi, di cui euro =532,00= per spese vive ed euro =7.500,00= a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso ed oltre a c.p.a. ed i.v.a., come per legge;



Sentenza n. 428/2016 pubbl. il 02/11/2016
RG n. 101132/2009

Repert. n. 665/2016 del 02/11/2016

- 4) condanna i convenuti, in solido, a rifondere al terzo intervenuto volontario le spese del presente giudizio, che liquida in euro =7.500,00= a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso ed oltre a c.p.a. ed i.v.a., come per legge;
- 5) condanna i convenuti, in solido, a pagare le spese ed il compenso spettanti al C.t.u. nella misura già liquidata in corso di causa.

Sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti ex art. 282 c.p.c..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Larino il 01.11.2016.

Il Giudice
dott. Luigi Guariniello

